

N. A.S. 1/2013



TRIBUNALE DI LIVORNO

sezione fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Luigi Nannipieri	Presidente
dott. Gianmarco Marinai	Giudice relatore
dott. Franco Pastorelli	Giudice

nella procedura di amministrazione straordinaria iscritta al n. r.g. **1/2013** di LUCCHINI SPA, con commissario straordinario NARDI PIERO

§§§

Il Tribunale, esaminati gli atti, osserva quanto segue:

- in data 9.9.2013 il Commissario Straordinario di Lucchini e Lucchini Servizi ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico il programma di cessione dei complessi aziendali di Lucchini e Lucchini Servizi di cui agli artt. 4 della Legge Marzano e 54 e ss. D.Lgs. 8.7.1999, n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'art. 27 c. 2 lett. a) D.Lgs. 8.7.1999, n. 270.
- con decreto in data 6.11.2013 il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato l'esecuzione del Programma di Cessione dei Complessi Aziendali di Lucchini e Lucchini Servizi per un periodo di un anno (e quindi fino al 6.11.2014);
- nel corso del 2014, il programma è stato modificato, in conseguenza dell'ammissione ad Amministrazione straordinaria anche della controllata Servola s.p.a.;
- con decreto in data 6.11.2014 il Ministero dello Sviluppo Economico, accogliendo l'istanza del C.S., ha prorogato il termine per l'esecuzione del Programma di Cessione dei Complessi Aziendali di Lucchini e Lucchini Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 4ter, della Legge Marzano per un periodo di dodici mesi decorrenti dal 6.11.2014 (e quindi sino al 6.11.2015).
- completata la cessione dei complessi industriali, con la sola eccezione dello stabilimento sito in Condove (Torino), Via Torino 19 (il "Ramo Vertek Condove"), con



istanza in data 6 ottobre 2015, integrata con nota del 14 ottobre 2015 il Commissario Straordinario ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 4septies, della Legge Marzano, di prorogare di ulteriori dodici mesi (e quindi sino al 6.11.2016) il termine di esecuzione del Programma di Cessione dei Complessi Aziendali di Lucchini e Lucchini Servizi, istanza accolta con decreto 9.10.2015.

- a seguito di una manifestazione di interesse ricevuta nelle more, relativa, però, solo all'acquisto dell'edificio civile adibito a uffici e magazzini (la c.d. "Palazzina Uffici"), con decreto in data 9.6.2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, su istanza del Commissario Straordinario di Lucchini, una modifica del Programma di Cessione attribuendo al Commissario Straordinario la facoltà di:

(i) procedere alla cessione separata della "Palazzina Uffici" di cui sopra, in precedenza compresa nel perimetro del Ramo Vertek Condove, quale "*bene immobile non funzionale all'esercizio d'impresa*"; e

(ii) procedere, in caso di assenza di offerte per l'acquisto del ramo d'azienda, alla cessione dei beni mobili e immobili (compresi gli impianti e i macchinari industriali) come "*beni non funzionali all'esercizio d'impresa*";

- è stata effettuata una sollecitazione al mercato e, in data 15 settembre 2016, CLN Coils Lamiere Nastri S.p.A. ("CLN"), società a capo di un gruppo specializzato in attività di trasformazione a freddo di vari metalli per la produzione di componenti destinati principalmente al settore automotive, ha presentato un'offerta irrevocabile di acquisizione di un ramo d'azienda composto da:

- terreni e fabbricati del sito di Condove (esclusa la "Palazzina Uffici");

- autorizzazioni, licenze e certificazioni;

- contratti di lavoro subordinato con tutti i lavoratori dipendenti di Lucchini in forza presso il sito di Condove fino ad un massimo di n. 80 (ottanta) lavoratori dipendenti.

La proposta è stata, poi, rettificata e precisata in data 27.10.2016.

- restano, così, esclusi dal ramo d'azienda oggetto della precedente sollecitazione al mercato gli impianti, i macchinari, il magazzino e gli altri materiali attualmente presenti nel sito di Condove, ma l'offerta appare degna di essere presa in considerazione, soprattutto per il fatto che prevede il mantenimento totale del livello occupazionale, in un'azienda in vendita da tre anni.



- È necessario, a questo punto, effettuare un'ulteriore sollecitazione al mercato, al fine di rispettare i criteri della procedura competitiva e, in ogni caso, procedere alla redazione degli atti di trasferimento. Tali azioni sono state approvate dal Comitato di Sorveglianza di Lucchini il 3 novembre u.s., e autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto comunicato a mezzo posta elettronica certificata in data 8.11.2016.

- Il Commissario straordinario, con ricorso 16.11.2016 chiede di prolungare il termine per il completamento del programma di cessione, scaduto il 6 novembre 2016.

La richiesta merita accoglimento.

L'art. 66 D.Lgs. 270/1999 (applicabile nel caso di specie in forza del generale richiamo alle disposizioni del D.Lgs. 270/1999 contenuto nell'art. 8 della Legge Marzano) dispone che “se alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione, il Commissario Straordinario può chiedere al Tribunale, con l'autorizzazione del Ministero dell'Industria [oggi Ministero dello Sviluppo Economico], sentito il Comitato di Sorveglianza, la proroga del termine di scadenza del programma”. “La proroga - prosegue l'art. 66 D.Lgs. 270/1999 - può essere concessa per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi”.

Non c'è dubbio, alla luce delle trattative intercorse con il potenziale acquirente e delle autorizzazioni ottenute da parte del comitato di sorveglianza e del Ministero proprio a ridosso della scadenza del termine, che risultino in corso “iniziative di imminente definizione” e che, pertanto, sussistano i requisiti per l'applicazione dell'art. 66.

Né pare poter essere d'ostacolo alla concessione dell'ulteriore termine la circostanza che il termine per l'esecuzione del programma di cessione sia già scaduto.

La norma, infatti, è chiara nel collocare temporalmente “alla scadenza del programma” il momento in cui il commissario straordinario deve valutare se chiedere o meno al Tribunale la “proroga”: è necessario (e risulta anche logico), pertanto, prima attendere la scadenza del programma e solo successivamente richiedere al tribunale la “proroga” del termine.

La richiesta, quindi, è logica conseguenza dello scadere del termine senza che il programma sia stato completato.



Si comprende, allora, che il legislatore, nell'art. 66 citato, ha utilizzato il termine "proroga" in senso atecnico, non come "prolungamento di un termine non ancora scaduto" (accezione con cui il termine è utilizzato dal codice di procedura civile), ma come "concessione di un nuovo termine con decorrenza dallo scadere del primo".

Il Ministero, infine, ha autorizzato la proroga con provvedimento 16.11.2016.

P.Q.M.

Visto l'art. 66 d.lgs. 270/1999, proroga il termine di scadenza del programma di cessione di tre mesi, a decorrere dalla data di scadenza dello stesso (intervenuta il 6.11.2016) e dunque fino al 6 febbraio 2017.

Si comunichi.

Livorno, 23/11/2016.

Il giudice relatore
dott. Gianmarco Marinai

Il Presidente
dott. Luigi Nannipieri

